



Presidente

Omissis

Fasc. Anac n. 3762/2023 (URCP 60/2023)

Oggetto: Quesito sull'adeguamento dei corrispettivi di cui al decreto – legge n. 50 del 2022, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

Con riferimento alla nota acquisita a prot. Autorità n. 54637 del 7 luglio 2023 il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 26 settembre 2023, ha deliberato la trasmissione delle seguenti considerazioni.

La questione sottoposta attraverso il primo quesito riguarda le indicazioni fornite attraverso il Comunicato del Presidente dell'8 novembre 2022 avente ad oggetto «*Ulteriori Indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - ad integrazione del comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021*», i cui chiarimenti risulterebbero in contrasto con quanto statuito dal Servizio di supporto giuridico del MIT nel parere n. 1371 del 21.06.2022. Pertanto, viene chiesto all'Autorità di confermare quanto indicato nel Comunicato in merito alle prestazioni aggiuntive, con riferimento alle richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto pervenute da parte dei progettisti che hanno redatto il progetto esecutivo.

Preliminarmente, occorre rilevare che la questione discende dall'introduzione della disciplina emergenziale introdotta dal legislatore a più riprese nel corso del 2022 volta a fronteggiare fattori esogeni quali l'adozione delle misure di *lock-down* in Cina e la situazione bellica in Ucraina, fattori che hanno determinato l'aumento eccezionale dei costi delle materie prime.

Nel quadro di questi interventi, l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ha disposto l'aggiornamento dei prezzi regionali, con conseguenze sia per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 (poiché lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzi regionali aggiornati secondo le suddette modalità) sia per le procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in

vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022, con utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023, per i progetti approvati entro tale data. Anche in tale ultimo caso dovranno essere adottati i nuovi prezzi determinati in base alle modalità previste dall'articolo 26.

Attraverso il Comunicato dell'8 novembre 2022, l'Autorità ha fornito dei chiarimenti in merito alla prassi segnalata di richiedere in corso di esecuzione del contratto prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del compenso a base di gara, come ad esempio indagini, rilievi altri studi ritenuti imprescindibili per dare corretta esecuzione al contratto, senza prevedere alcun aumento del corrispettivo, ciò sul presupposto che il corrispettivo è determinato a corpo. Altresì, questa prassi è stata riscontrata qualora le prestazioni aggiuntive derivino da un evento impreveduto ed imprevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico, come nel caso delle attività di aggiornamento dei computi metrici estimativi di progetto e della contabilità dei lavori, richieste dalle stazioni appaltanti ai progettisti e ai direttori dei lavori in adempimento delle disposizioni dell'articolo 26 del decreto legge n. 50 del 2022.

In proposito, è stato esposto come in tema di appalto di opere pubbliche a corpo o "a forfait", il prezzo convenuto sia fisso ed invariabile solamente nella misura in cui risulti rispettato dalle parti l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'art. 1175 cod. civ. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dalla stazione appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore/offrente. Pertanto, se è vero che grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, d'altro canto non per questo l'immodificabilità di quanto pattuito può comportare un'alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, contratto questo che non si può trasformare in un contratto aleatorio.

Si comprende, quindi, la possibile derogabilità al principio di immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo e, quindi, del corrispettivo pattuito per le fattispecie esemplificate nel Comunicato in oggetto, quali le ipotesi in cui le prestazioni richieste risultino diverse, ulteriori da quelle pattuite o riguardino attività non incluse nel forfait.

Per tali ragioni, se le richieste di attività di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori ex articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 comportino una attività aggiuntiva rispetto a quella già svolta, allora le stesse devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte. In questo senso, il Comunicato non è contrastante con quanto statuito dal servizio di supporto giuridico del MIT di cui al parere n. 1371 del 21.06.2022 ove è stato rappresentato che il meccanismo compensativo di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 *«riconosce un adeguamento dei prezzi, con relativa adozione dello stato di avanzamento dei lavori, emissione del certificato di pagamento e corresponsione del relativo pagamento, unicamente con riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore, non essendo, invece, previsto alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per servizi»*.

La risposta fornita dal MIT si comprende se si considera, da un lato, che l'attività svolta per redigere un progetto è la medesima anche se i prezzi unitari dei prodotti e delle lavorazioni aumentano e, dall'altro lato, che il compenso professionale da porre a base di gara è parametrato all'importo dei lavori e, quindi, ai prezzi di riferimento, perciò all'aumentare del costo dei prodotti vi sarebbe un aumento pressoché automatico anche del corrispettivo a prescindere dall'attività effettivamente svolta dal professionista.

Ne consegue, quindi, che quanto affermato all'interno del Comunicato non è contraddetto dal parere citato: se le prestazioni richieste limitatamente all'aggiornamento dei prezzi comportano una attività aggiuntiva e ulteriore rispetto a quella già svolta per l'elaborazione del progetto, dette prestazioni necessitano di

essere remunerate, remunerazione che verrà calcolata “a misura” limitatamente alle quantità variate; di converso, il solo utilizzo di nuovi prezzi non determina automaticamente *ex se* una modifica automatica dell'importo pattuito.

Con riferimento al secondo quesito posto, all'interno del Comunicato si rileva come possano essere remunerate, se si sostanziano quali attività aggiuntive, le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che «*pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti*».

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente